



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

[QR Code]

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

(OEAE)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 2 Inizio dell'aiuto all'esecuzione

(art. 71 lett. a LStr)

¹La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.

²Nella procedura celere conformemente all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'acquisizione dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

³Nella procedura ampliata conformemente all'articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l'acquisizione dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente.

RU 1999 2254

¹ RS 142.281

⁴ La SEM informa l'autorità cantonale competente sull'avvio delle pratiche per l'acquisizione dei documenti di viaggio.

Art. 2a Colloquio sulla partenza

¹ Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l'autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all'esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.

² Nella procedura celere conformemente all'articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall'autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.

³ Nella procedura Dublino conformemente all'articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell'autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.

⁴ Il colloquio sulla partenza serve in particolare:

- a. a spiegare l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria alla persona interessata;
- b. ad accertare e documentare la disponibilità della persona interessata a lasciare la Svizzera;
- c. ad accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
- d. a informare la persona interessata sull'obbligo di collaborare all'acquisizione di documenti di viaggio validi;
- e. all'occorrenza, a comminare misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStr;
- f. a informare la persona interessata sull'aiuto al ritorno;
- g. a informare la persona interessata in merito al versamento delle spese di viaggio conformemente all'articolo 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2.

Art. 3b Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa

¹ L'autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all'acquisizione dei documenti e all'organizzazione della partenza e a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.

² Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell'asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2 (spese di viaggio) e 59a^{bis} OAsi 2 (spese di

partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.

³ La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell'asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.

Art. 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari
(art. 97 cpv. 2 LAsi)

L'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

Art. 5 cpv. 1 e 3

¹ Per l'organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.

³ La SEM può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.

Art. 11 Servizio all'aeroporto (swissREPAT)

¹ La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:

- a. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi
- b. fissazione del livello di esecuzione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 2008² sulla coercizione (OCoe) previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
- c. organizzazione e coordinamento dell'accompagnamento sociale e medico e della scorta di polizia durante il volo;
- d. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo a bordo di voli di linea;
- e. organizzazione di voli speciali;
- f. consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
- g. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi dell'aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all'aeroporto.

² RS 364.3

Art. 11a Prestazioni all'aeroporto

¹ La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all'aeroporto. Si tratta in particolare:

- a. dell'accoglienza di persone all'aeroporto;
- b. del controllo della disponibilità a viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
- c. del controllo di sicurezza;
- d. della scorta di polizia fino all'imbarco;
- e. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.

² Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.

³ Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

- a. 400 franchi per i voli di linea;
- b. 1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.

⁴ La SEM assicura l'accompagnamento medico:

- a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
- b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.

Art. 15 cpv. 4

Abrogato

Art. 15a rubrica, cpv. 1 lett. g e h

Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa

¹ L'autorità cantonale competente comunica alla SEM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri:

- g. il luogo dell'incarcerazione;
- h. la durata della carcerazione.

Art. 15f cpv. 1 lett. d

¹ Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:

- d. l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.

Art. 15g cpv. 2

- ² La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.

Art. 15k cpv. 3

- ³ La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dai centri della Confederazione.

Titolo prima dell'art. 26f

Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell'allontanamento o dell'espulsione

Art. 26f

(art. 69 cpv. 1 LStr, art. 46 LAsi)

- ¹ Se più membri di una famiglia sono oggetto dalla medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria e lasciano scadere il termine di partenza senza utilizzarlo, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.
- ² Un'esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria sia esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che possa essere eseguito in un futuro imminente.
- ³ I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

Titolo prima dell'art. 26g

Sezione 2c: Allontanamento in presenza di un'espulsione giudiziaria

Art. 26g Prevalenza dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria

- ¹ L'esecuzione di un'espulsione giudiziaria prevale sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo.
- ² Se una persona contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d'asilo o una domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un'eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l'espulsione giudiziaria.

³ Se una persona contro cui sono stati pronunciati un'espulsione giudiziaria e un divieto d'entrata secondo il diritto in materia di stranieri (art. 67 cpv. 1 e 2 LStr) ritorna in Svizzera, l'espulsione giudiziaria viene eseguita.

Art. 26h Spese di partenza
(art. 87 cpv. 2 LStr, 92 cpv. 2 LAsi)

¹ Se dopo il deposito di una domanda d'asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un'espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone menzionati all'articolo 92 capoverso 2 LAsi. L'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sollecita l'assunzione delle spese presso la SEM. Sono applicabili gli articoli 55-61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo³.

² Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d'asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all'articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Turnherr

³ RS 142.312